



COMUNE DI CAMERANO
PROVINCIA DI ANCONA

3° SETTORE – GESTIONE DEL TERRITORIO e DEL PATRIMONIO

**CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI SOGGETTI
AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
D.Lgs. n.42/2004**

Indice

1.1 INTERVENTI MINORI

1.2 INTERVENTI DI LIMITATO IMPEGNO TERRITORIALE

1.3 INTERVENTI DI GRANDE IMPEGNO TERRITORIALE

1.1 INTERVENTI MINORI

Si elencano gli interventi minori ritenuti non in grado “di alterare complessivamente lo stato dei luoghi” per i quali, ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la documentazione dovrà essere predisposta secondo la “Scheda” del modello A.

- Gli interventi di **manutenzione ordinaria** in grado di arrecare modificazioni di minima entità allo stato dei luoghi e all’aspetto esteriore degli edifici ai sensi dell’art.149 del Dlgs n.42/04 sono:
 - l’installazione negli edifici esistenti e negli spazi liberi annessi di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di acqua calda, quale estensione dell’impianto idrico-sanitario dell’edificio (*cf. RET_art.8,comma 4*);
 - i serbatoi GPL con capacità non superiore ai 13 mc e relative opere di recinzione (*rif. D.lgs n.128 del 22.02.06*).
 - i seguenti interventi intesi ad assicurare la funzionalità degli impianti industriali indicati dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16 novembre 1977, n. 1918: opere a carattere precario o facilmente amovibili (punto 4 della circolare) di dimensioni superiori i 10mq e durata superiore alle quattro settimane; basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all’aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti (punto 9 della circolare) ; tettoie di protezione dei mezzi meccanici (punto 13); canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento (punto 14 della circolare).

- Gli interventi di **manutenzione straordinaria** in grado di arrecare modificazioni di minima entità allo stato dei luoghi e all’aspetto esteriore degli edifici ai sensi dell’art.149 del Dlgs n.42/04 sono:
 - l’installazione di impianti solari per la produzione di energia elettrica negli edifici esistenti o la installazione negli spazi a terra, qualora la loro potenza sia inferiore a 20 Kw;
 - la realizzazione di pergole o gazebi negli edifici esistenti e negli spazi liberi annessi;
 - l’apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre, solo se ciò costituisce ripristino delle preesistenze (*rif.RET_art.9-5-h*);
 - il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso (*rif.RET_art.9-5-i*);
 - il rifacimento o la realizzazione di pavimenti, intonaci, infissi, rivestimenti e tinteggi esterni con caratteristiche diverse (*rif.RET_art.9-5-l*);
 - la sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o la messa in opera di doppi infissi (*rif.RET_art.9-5-m*);
 - le modifiche o costruzioni delle sistemazioni esterne, come le recinzioni, se realizzate con opere murarie;
 - la manutenzione e l’ampliamento di antenne di teleradiocomunicazioni esistenti (*Rif. DGR n.1600/2004*).

- Gli interventi di **risanamento conservativo** in grado di arrecare modificazioni di minima entità allo stato dei luoghi e all’aspetto esteriore degli edifici ai sensi dell’art.149 del Dlgs n.42/04 sono:
 - il ripristino di quelle parti alterate da superfetazioni o manomissioni totalmente estranee, per tecnologia, forma e materiali, all’impianto architettonico (quali costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande, accessori per giardini e orti) e quindi da eliminare (*rif.RET_art.10-3-b*);
 - l’inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell’uso (quali nuovi servizi igienico-sanitari, locale caldaia, ascensori) sempre nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo edilizio (*rif.RET_art.10-3-c*);
 - il riordino delle aperture, anche con modificazioni dell’impianto distributivo interno (*rif.RET_art.10-3-d*);

- Gli interventi di **ristrutturazione edilizia** in grado di arrecare modificazioni di *minima entità* allo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, sono :
 - il rifacimento dell'ossatura portante sia orizzontale che verticale con variazioni planimetriche e altimetriche della originaria posizione degli elementi strutturali (*rif.RET_art.11-3-a*);
 - la demolizione di coperture, solai, volte, scale, muri portanti, fondazioni (*rif.RET_art.11-3-b*);
 - la demolizione e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con modifiche dei sistemi statici o con spostamenti (*rif.RET_art.11-3-c*);
 - la demolizione e ricostruzione dei solai, delle scale e della copertura, anche con modifiche di quote (*rif.RET_art.11-3-d*);
 - la costruzione di nuovi solai, scale, coperture, volte, muri portanti, fondazioni (*rif.RET_art.11-3-e*);
 - la realizzazione di nuove aperture sulle murature perimetrali (*rif.RET_art.11-3-h*);
 - la riorganizzazione dei collegamenti verticali e orizzontali, nonché dei servizi di uso comune (*rif.RET_art.11-3-i*);

▪ Gli interventi di **nuova costruzione** in grado di arrecare modificazioni di *minima entità* allo stato dei luoghi e all'aspetto esteriore degli edifici, sono:

- l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (*rif. DPR n. 380/01_art.3-1-e.5*);
- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale (*rif. DPR n.380/01_art.3-1-e.6*);

- Tra gli **interventi non edilizi**, non soggetti ad alcun atto abilitativo ai sensi del DPR n.380/01, comunque in grado di arrecare modificazioni di minima entità allo stato dei luoghi e all'aspetto esteriore degli edifici sono da comprendere:
 - gli interventi di arredo urbano previsti da progetti sistematici di manufatti e componenti, che interessano ambiti urbani estesi, comprese le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui alla *lettera g), comma 4) dell'art. 10 del D. Lgs. 42 del 2004*;
 - gli interventi di apposizione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelli pubblicitari previsti da progetti sistematici di installazione di componenti che interessano ambiti urbani estesi e/o il territorio extraurbano, nonché gli interventi puntuali con dimensioni superiori i 5mq.;
 - gli interventi di installazione di strutture temporanee di dimensioni superiori i 10mq e di durata superiore alle quattro settimane, comprese le strutture stagionali collegate all'attività turistica e del tempo libero.

1.2 INTERVENTI DI LIMITATO IMPEGNO TERRITORIALE

Si elencano gli interventi in grado di "alterare complessivamente lo stato dei luoghi", di "limitato impegno territoriale" per i quali la documentazione da predisporre, secondo la "Scheda" del modello B, integra alcuni aspetti della *scheda per la documentazione semplificata del DPCM 12-12-2005* già assunta come riferimento nel precedente punto 1.1.

- Gli interventi di **ristrutturazione edilizia** che producono modificazioni di *limitato impegno territoriale* sono :
 - la demolizione parziale o totale di un singolo edificio e sua ricostruzione secondo parametri fissati, ove necessario, dalla normativa di apposito piano di recupero e a condizione che l'intervento non muti l'assetto urbanistico in cui l'edificio è inserito (*rif. RET_art.11-3-f*);
 - le sovrelevazioni e gli ampliamenti (*rif. RET_art.11-3-g*);

- Gli interventi di **nuova costruzione**, con esclusione degli interventi di *grande impegno territoriale* riportati al successivo punto 1.3, che producono modificazioni di *limitato impegno territoriale* sono :
 - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, con esclusione degli interventi pertinenziali indicati al precedente punto 1.1 (*rif. DPR n.380/01_art.3-1-e.1*);
 - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune (*rif. DPR n.380/01_art.3-1-e.2*);
 - la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (*rif. DPR n.380/01_art.3-1-e.3*);
 - l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (*rif. DPR n.380/01_art.3-1-e.4*);

 - la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato (*rif. DPR n.380/01_art.3-1-e.7*);

- Tra gli interventi di **ristrutturazione urbanistica** che producono modificazioni di *limitato impegno territoriale* si intendono quelli definiti dall'art.3_f) del DPR 380/01 e dall'art.12 del RET, ad esclusione degli interventi di *grande impegno territoriale* riportati al successivo punto 1.3;

1.3 INTERVENTI DI GRANDE IMPEGNO TERRITORIALE

Si elencano gli interventi in grado di “alterare complessivamente lo stato dei luoghi”, di “grande impegno territoriale” per i quali la documentazione da predisporre, secondo la “Scheda” del modello C, fa riferimento alla documentazione “estesa” richiesta dal *DPCM 12-12-2005* organizzata secondo la “lista di controllo” già assunta come riferimento nel precedente punto 1.2.

- Gli interventi di **nuova costruzione** che producono modificazioni *di grande impegno territoriale* sono :
 - gli interventi riguardanti i progetti assoggettabili alla procedura di VIA nazionale;
 - gli interventi riguardanti i progetti assoggettabili alla procedura di VIA regionale o provinciale ad esclusione degli interventi che non comportano la realizzazione di nuovi volumi e/o occupazioni di suolo;
 - gli interventi di grande impegno territoriale di carattere areale non assoggettabili alla procedura di VIA regionale o provinciale quali:
 - i complessi sportivi e i parchi tematici con una superficie interessata superiore ad 1ha;
 - i complessi residenziali, turistici, commerciali, direzionali e produttivi con una superficie interessata superiore ad 1ha;
 - le dighe, gli sbarramenti e gli invasi con argini di altezza superiore ai 5 m e capacità superiore i 50.000 mc;
 - i depositi di merci o di materiali con superficie interessata superiore ad 1ha;
 - gli impianti zootecnici con superficie interessata superiore ad 1ha.